REGOLAMENTO (CEE) N. 2482/81 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 1981

che determina, per gli Stati membri, le perdite di reddito stimate nonché l'importo del premio pagabile per pecora per la campagna 1980/1981

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 899/81 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafi 2 e 8,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 dispone che un premio è concesso ai produttori di carni ovine ; che l'importo prevedibile del premio è stato calcolato all'inizio della campagna di commercializzazione in funzione della perdita di reddito stimata dal regolamento (CEE) n. 228/81 della Commissione (3) ;

considerando che in conformità dell'articolo 5, paragrafi 2 e 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80 la perdita di reddito stimata e l'importo del premio pagabile per pecora devono essere riveduti alla fine della campagna ; che inoltre il paragrafo 3 dello stesso articolo prevede un limite superiore della perdita di reddito, ottenuto sottraendo dall'importo totale di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo l'importo globale del premio concesso ai sensi dell'articolo 9 del suddetto regolamento ;

considerando che, per quanto concerne le regioni diverse dalle regioni 4 e 5, non è stata constatata nessuna perdita di reddito durante la campagna di commercializzazione 1980/1981 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È constatata una differenza tra il prezzo di riferimento ed il prezzo di mercato constatato durante la campagna 1980/1981 per le seguenti regioni :

Regione	*Differenza in ECU/100 kg*
4	7,561
5	66,219

2. L'importo totale riveduto della perdita di reddito di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e per il quale è previsto un limite superiore in conformità del paragrafo 3 dello stesso articolo è il seguente :

Stato membro	*Importo totale in ECU*
Irlanda	1 323 000
Regno Unito	15 117 000

Articolo 2

L'importo riveduto del premio pagabile per pecora e per Stato membro ottenuto in conformità delle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80 è il seguente :

Stato membro	*Importo riveduto del premio pagabile per pecora in ECU*
Irlanda	0,772
Regno Unito	1,098

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 26.
(3) GU n. L 26 del 30. 1. 1981, pag. 37.